

VALIDITA' DEL DURC COORDINATO COI DECRETI RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID

A fronte delle continue modifiche normative di quest'anno è utile fare un riepilogo generale inerente **la questione dell'obbligo dei DURC e la sua validità**, spesso prorogata, in questo periodo di emergenza.

Il possesso di un DURC valido (documento unico di regolarità contributiva) non solo dà diritto a partecipare a gare di appalto e d'opera, ma permette di evitare contestazioni inerenti i pagamenti da parte dei committenti e, in linea generale, di **accedere ai benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

1. LA VALIDITA' DEL DURC DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE

Volendo evitare di illustrare il lungo percorso e l'estenuante altalena di date che hanno movimentato il percorso giuridico del documento di regolarità contributiva, vediamo la situazione attuale.

Tra modifiche, soppressioni e conversioni in legge, ad oggi, **la norma di riferimento resta l'articolo 103, comma 2 contenuto nel D.L. 18/2020 ("Cura Italia")**, che così recita:

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".*

Ora, avendo il decreto legge n. 83/2020, in vigore dal 30 luglio 2020, disposto fino al 15 ottobre la proroga dello stato di emergenza e delle specifiche misure di contenimento dell'epidemia **i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, manterranno la loro validità per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020**, usufruendo della proroga disposta.

Di conseguenza, **tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo DURC On Line devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 13 gennaio 2021** (da notare che, ad ora, l'INPS, non essendosi ancora espresso in merito alla proroga ultima dello stato di emergenza, è ancora fermo alla precedente scadenza dello stato di emergenza del 31 luglio e, pertanto, alla vecchia validità del DURC del 29 ottobre 2020).

2. IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED IL DURC

La su menzionata disposizione di legge va coordinata con quanto previsto dal decreto semplificazioni di cui al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che, con l'articolo 8 comma 10, **con riferimento a tutte le ipotesi in cui si adottino procedure per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto** dispone:

"In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020".

I contratti cui fa riferimento il decreto "Semplificazioni" sono:

- a) quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
- b) quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, adottando misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza

La non applicazione della sospensiva sui DURC, oltre ad essere limitata ai contratti di cui sopra, ha anche un limite temporale, per cui si applica:

- a) limitatamente alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17.7.2020);
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e in ogni caso alle procedure, disciplinate dal medesimo decreto legislativo, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (17.7.20) e fino alla data del 31 luglio 2021.

Quanto sopra si applica, sia in riferimento ai contratti "sotto soglia", sia in riferimento a quelli "sopra soglia" di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti).

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Da quanto esaminato si può dunque concludere che:

- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè sino al 13 gennaio 2021 (regola generale);
- i documenti di regolarità contributiva, collegati a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 76), non godranno della proroga 13 gennaio 2021 (**eccezione**).